IT

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Marx e M. Wolter, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e la Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Lidl Stiftung & Co. KG nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.
- (1) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Commissione/D'Agostino

(Causa T-670/13 P) (1)

(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Decisione di mancato rinnovo — Dovere di sollecitudine — Violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo»)

(2016/C 016/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D'Agostino/Commissione (F-93/12, RaccFP, EU:F:2013:155), diretta all'annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D'Agostino/Commissione (F-93/12) è annullata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha fatto errata applicazione del dovere di sollecitudine.

- 2) L'impugnazione principale è respinta quanto al resto.
- 3) La sentenza D'Agostino/Commissione è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sulla prima parte del secondo motivo, snaturandola.
- 4) L'impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.
- 5) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 6) Le spese sono riservate.
- (1) GU C 78 del 15.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015. - Grecia/Commissione

(Causa T-107/14) (1)

[«FEAOG — Sezione "Garanzia" — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime dei diritti al pagamento unico — Riserva nazionale — Criteri di aggiudicazione — Rischio per il Fondo — Condizionalità»]

(2016/C 016/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, successivamente M. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

1) La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale e nella parte in cui la Commissione europea ha applicato alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria per l'anno 2008 in materia di condizionalità.